

Area Ambiente, Energia, Sicurezza sul Lavoro

Circolare n. 33 EG/cg  
18 maggio 2020

**AMBIENTE – Rinvio scadenze relative a comunicazione sui rifiuti e sospensioni di termini per adempimenti relativi al deposito temporaneo (D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020).**

**SINTESI**

Il D.L. 18/2020 "Cura Italia", che già rinviava le scadenze di alcuni adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti, tra i quali quella sul MUD, con la conversione in Legge, proroga e sospende alcuni termini in tema di deposito temporaneo.

Con l'art. 113 del D.L. Cura Italia, erano stati prorogati al 30 giugno i termini relativi alle scadenze di alcuni adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti, che di seguito ricordiamo:

- presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) (art. 6, co. 2, L. 70/1994);
- presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente (art.15, co. 3, D.Lgs. 188/2008);
- trasmissione all'ISPRA da parte del Centro di coordinamento dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli (art. 17, co. 2 lett. c), D.Lgs. 188/2008);
- presentazione al Centro di coordinamento della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alla quantità di RAEE trattate (art. 33, co. 2, D.Lgs. 49/2014);
- versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 24, co. 4, D.M. 120/2014).

Con la conversione in legge (Legge 27/2020) del Decreto Cura Italia, è stato aggiunto l'art. 113bis, in base al quale sono consentiti, **per il deposito temporaneo, quantitativi e limiti temporali superiori** rispetto a quanto stabilito nella norma che ne contiene la disciplina (art. 183, comma 1, lett. bb), numero 2, D.Lgs. 152/2006).

In base al citato art. 113bis, è stabilito infatti che:

*"Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti (art. 183, comma 1, lettera bb), numero 2), D.Lgs. 152/2006), è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi".*

Pertanto, le condizioni di legittimità del deposito temporaneo, secondo cui avviare a recupero o smaltimento i rifiuti, sono le seguenti:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente **60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi**;
- in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo **non può avere durata superiore a 18 mesi**.

